

**SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER  
MERCOLEDI' 12 MARZO 2014 – ALLE ORE 18.00**

**Comunicazioni del Sindaco:**

**Mozioni:**

Mozione dei consiglieri comunali Alessandrini e Cappanera in merito a riforma del sistema pensionistico.

**Proposte di delibera:**

Esame ed approvazione modifica del Regolamento del Consiglio Comunale.

Esame ed approvazione modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Varianti puntuali al PRG finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole, e di una zona da "B1-1" a "B2-4". Approvazione in ordine ai rilievi provinciali.

Riadozione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) e fissazione termini di efficacia.

Ordine del Giorno di iniziativa della Giunta Comunale in ordine al ruolo della famiglia quale istituzione fondamentale in ogni società umana, fondata sul matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna.

Comunicazioni circa utilizzo Fondo di Riserva

21 GEN 2014 N° 01967

SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE  
OSIMO

I Consiglieri Comunali di Osimo: Alessandro Alessandrini, Daniele Cappanera \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ presentano la seguente

## MOZIONE

### Premesso

- ✓ che la pensione è un contratto di assicurazione obbligatoria sulla vecchiaia con regole stabilite unilateralmente dallo Stato;
- ✓ che la legge di riforma del sistema pensionistico l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 cosiddetta "Riforma Fornero" dall'anno 2012 ha introdotto per tutti coloro che ancora devono andare in pensione il metodo di calcolo contributivo, spazzando via i metodi precedenti comunque introdotti con leggi dello Stato;
- ✓ che tale Riforma provocava un numero elevatissimo di alcune migliaia di cosiddetti "esodati" che non avevano più né un lavoro né potevano percepire una pensione; "esodati" con il quale lo Stato aveva stipulato un accordo successivamente non rispettato;
- ✓ che le motivazioni di tale riforma erano da ricercare non già nell'aumentare della spesa pensionistica ma nel bisogno di utilizzare tali fondi per altre destinazioni;
- ✓ che incredibilmente lo Stato stesso faceva confluire la Cassa INPDAP (sistema pensionistico di dipendenti pubblici) già in situazione di grave crisi finanziaria, peggiorando la situazione dell'INPS;

### Ritenuto

- ✓ che contrariamente a quanto viene dichiarato la preoccupante situazione dell'INPS è dovuta soprattutto alle erogazioni di fondi per assistenza ed per altri capitoli di spesa piuttosto che all'erogazione delle pensioni;
- ✓ che nonostante i sacrifici che vengono effettuati da coloro che ancora hanno la "fortuna" di avere un impiego la situazione dell'INPS non sembra migliorare a causa di eccessive erogazioni di pensioni "d'oro" a coloro che già sono andati in quiescenza prima della suddetta riforma favoriti da un sistema diverso e soprattutto per l'utilizzo dei fondi per altri fini;
- ✓ che tutto questo si verifica nonostante in Italia i contributi previdenziali raggiungono circa il 34% del reddito lordo con un'età pensionabile di 67 anni a differenza della Germania con contributi del 19% a fronte di un'età pensionabile di 65 anni e della Francia con contributi del 17% per un'età pensionabile di 62 anni.

### Considerato

- ✓ che l'INPDAP ha erogato pensioni per moltissimi anni assecondando volontà politiche invece che regole economiche, basti ricordare "le baby pensioni" o del fatto che molto spesso i Ministeri non versavano la loro quota di "datore di lavoro"
- ✓ che esistono casse pensionistiche pubbliche (comunque chiamate) od enti superiori pubblici che ancora, autonomamente, erogano ed erogheranno pensioni in maniera difforme da quanto sta facendo l'INPS (dipendenti e/o dirigenti della Banca d'Italia, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, della Corte Costituzionale; ecc)
- ✓ che parlamentari già in pensione o che ci andranno percepiscono trattamenti pensionistici denominati "vitalizi", a carico delle casse dello Stato, di cui si acquisisce il diritto, ora, dopo appena 5 anni di legislatura, prima semplicemente un giorno di partecipazione ad una od all'altra delle due Camere;
- ✓ che i consiglieri regionali già in pensione o che ci andranno percepiscono trattamenti pensionistici denominati "vitalizi", a carico delle casse della Regione di appartenenza, di cui si acquisisce il diritto, ora, dopo appena 5 anni di legislatura;

Stabilito

che l'art. 2 della Costituzione Italiana "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

che l'art. 3 della Costituzione Italiana stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" e rimuove " gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini"

che l'art. 53 della Costituzione Italiana stabilisce che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";

Considerato

che i diritti acquisiti non possono essere invocati solo per coloro che già sono in pensione, usufruendo di leggi antieconomiche, ma disconosciuti a coloro che ancora non possono andarci solo ed esclusivamente per garantire le pensioni attualmente erogate;

### Il Consiglio Comunale di Osimo


invita il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera ed il Presidente del Consiglio, tutti i Senatori della Repubblica, tutti i Parlamentari della Camera dei Deputati, tutti i Consiglieri regionali e delle Province Autonome ad adoperarsi, attraverso provvedimenti legislativi ed atti conseguenti, affinché

- ✓ vengano unificate tutte le casse previdenziali, o comunque denominate, pubbliche e fatte confluire nell'INPS;
- ✓ vengano uniformate tutti i trattamenti pensionistici comunque denominati (vitalizi, ecc)
- ✓ tutti i cittadini abbiano un trattamento pensionistico identico calcolato e/o ricalcolato esclusivamente con il metodo contributivo antecedente alla riforma Dini, parlamentari e consiglieri regionali compresi, in quanto nel periodo che erano eletti non potevano esercitare nessun altro lavoro di dipendente pubblico;
- ✓ le casse autonome delle Camere e di qualsiasi altro organo pubblico dello Stato che erogano trattamenti pensionistici, comunque denominati, trasferiscano all'INPS i necessari fondi per i trattamenti pensionistici ricalcolati ed i contributi per coloro che ancora risultano eletti;
- ✓ tale norma venga applicata a tutti i cittadini della Repubblica, salvaguardano le pensioni già erogate al momento della riforma che risultino essere inferiori a € 24.000 lordi annui;
- ✓ il periodo massimo di lavoro venga riportato ai 65 anni;
- ✓ chi voglia andare in pensione prima di 65 anni, abbia la possibilità di farlo ben conscio che la sua pensione verrà calcolata in base ai contributi versati ed alla vita media e non già all'aspettativa di vita;
- ✓ la pensione di reversibilità verrà erogata solamente al coniuge (e non anche ai figli come succede per i parlamentari) il quale percepirà l'entità della reversibilità esclusivamente in base agli anni posseduti ed alla vita media escludendo qualsiasi altro parametro.

Stabilisce di inviare il testo della presente Delibera

- ✓ al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera ed al Presidente del Consiglio, nonché a tutti dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
- ✓ ai Presidenti Regionali dell'ANCI affinché lo diffondano presso i Comuni della loro Regione o Provincia Autonoma con l'invito ad approvare una medesima delibera;
- ✓ agli organi della stampa affinché ne diano la più ampia pubblicazione.

Osimo, 10/01/2014





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. ( P\_0000000000001973 )

**OGGETTO:  
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

che con deliberazione consiliare n.149 del 4.10.2000 si era proceduto ad approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplinante, a termini commi 9 ed 11 dell'art.16 dello Statuto Comunale:

- principi, modalità e procedure per l'esercizio delle proprie potestà e competenze nonché svolgimento delle proprie attribuzioni;
- servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento

che con deliberazione consiliare n.21 del 04.05.2011 si era proceduto ad una prima modifica del suddetto Regolamento;


Considerato che nel corso degli ultimi anni si è riscontrata la necessità di definire in maniera più articolata le modalità di formazione dei gruppi consiliari e la designazione dei Capigruppo;

In particolare,

Dato atto:

che la disciplina generale relativa alla composizione dei gruppi consiliari è prevista dall'art.17, c.7 dello Statuto Comunale, mentre quella di dettaglio è stabilita nell'art.4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

che la Conferenza dei Capigruppo aveva manifestato l'opportunità di riformulare in maniera più compiuta la materia con particolare riguardo alla formazione di gruppi consiliari monocratici, di "gruppi misti" e di modifiche alla loro composizione, in corso di mandato amministrativo.



che a tal proposito la Conferenza dei Capigruppo ha dato mandato al Segretario Generale di predisporre una modifica dell'art.4 del Regolamento del Consiglio; proposta in seguito condivisa e che ora si presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Vista la seguente proposta di modifica dell'art.4 del Regolamento del Consiglio Comunale:

**TITOLO II**  
**GRUPPI CONSILIARI**  
**Art.4**  
**Composizione**

1. *I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista purché almeno in numero di due.*
2. *Ai sensi di quanto previsto dall'art.17, c.7 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta dell'interessato/a può autorizzare la composizione di gruppi consiliari formati dal solo consigliere candidato a Sindaco espressione di una lista autonoma o suo sostituto.*
3. *Nel caso di un consigliere eletto in una lista, appartenente alla coalizione di più liste con un unico candidato a Sindaco, il consigliere dovrà optare per l'adesione al gruppo o ad uno dei gruppi della coalizione.*
4. *Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Segretario Generale allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo a cui intende aderire.*
5. *Il consigliere che non intenda far parte dei gruppi come individuati nei precedenti commi deve comunicare al Segretario Generale la dichiarazione di costituzione/adesione di/al "gruppo misto" che, per avere diritto alla figura del capogruppo, dovrà essere composto da almeno due consiglieri*

Richiamati gli artt. 3, 6 e 38 del T.U.E.L. n.267/2000 relativi all'autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali;

Visto l'art.38, 2° comma, del T.U.E.L. n.267/2000 che prevede l'approvazione del Regolamento e quindi delle sue modifiche, a maggioranza assoluta;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento....

Con la seguente votazione:

Presenti  
Votanti  
Favorevoli



Contrari  
Astenuiti

Verificato che la proposta di modifica ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli;

### **DELIBERA**

- 1) approvare la seguente modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, sostanziantesi in una nuova formulazione dell'art.4:

#### **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI Art.4 Composizione**

6. *I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista purché almeno in numero di due.*
7. *Ai sensi di quanto previsto dall'art.17, c.7 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta dell'interessato/a può autorizzare la composizione di gruppi consiliari formati dal solo consigliere candidato a Sindaco espressione di una lista autonoma o suo sostituto.*
8. *Nel caso di un consigliere eletto in una lista, appartenente alla coalizione di più liste con un unico candidato a Sindaco, il consigliere dovrà optare per l'adesione al gruppo o ad uno dei gruppi della coalizione.*
9. *Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Segretario Generale allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo a cui intende aderire.*
10. *Il consigliere che non intenda far parte dei gruppi come individuati nei precedenti commi deve comunicare al Segretario Generale la dichiarazione di costituzione/adesione di/al "gruppo misto" che, per avere diritto alla figura del capogruppo, dovrà essere composto da almeno due consiglieri*

\*\*\*\*\*


Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:




Presenti  
Votanti  
Favorevoli  
Contrari  
Astenuiti

**DELIBERA**

2) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U.E.L. n.267/2000.

--- \* \* \* ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. ( P\_0000000000001975 )

**OGGETTO:  
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA.**

---

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

che con atto C.C. n.132 del 17.11.2004, il Consiglio Comunale aveva approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

che con successive deliberazioni C.C. n. 50 del 18.04.2005 e n.175 del 19.10.2005, si era proceduto ad alcune modifiche al suddetto regolamento;

Considerato:

che l'ufficio Segreteria e l'ufficio Urbanistica, il primo, per quanto attiene alla parte relativa alla definizione dei rapporti contrattuali tra comune e concessionari dei loculi ed ossari cimiteriali e il secondo, per gli aspetti più squisitamente di c.d. edilizia cimiteriale, hanno evidenziato l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche del regolamento in argomento;


che è stata valutata la necessità ed opportunità di introdurre, in talune ipotesi di irreperibilità, decesso o mancata presentazione per la stipula del concessionario, la possibilità di perfezionare i rapporti di concessione mediante il ricorso alla forma dell'atto unilaterale sottoscritto dal responsabile del servizio;

che, inoltre, si propone di alleggerire talune prescrizioni relative alla costruzione delle tombe di famiglia;

che, in particolare, le modifiche proposte dai due uffici, relative al **TITOLO III – Concessioni**, risultano meglio evidenziate nel seguente prospetto:

| <b>CAPO I<br/>TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE</b> |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>VIGENTE</b>                                     | <b>PROPOSTE DI MODIFICA</b> |
|  |                             |






**ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. .
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali;
  - b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
7. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata da parte dell' ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente

**ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. .
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali;
  - b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
7. La concessione, regolata da **schemi di contratto-tipo**, è stipulata da parte dell' ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente



l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.


10. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

P.F.Q.C.




**ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA**

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
2. L'atto di concessione comporta la richiesta di concessione edilizia per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.
4. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; **eseguito l'accertamento si procede allo svincolo della cauzione.**
5. Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 in altezza, il metodo di identificazione di detta altezza massima fa riferimento al vigente regolamento edilizio comunale.
6. La struttura portante e di tamponamento potrà essere in calcestruzzo o in muratura e comunque dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 76 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
7. Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale, **come pure sono vietate le pietre appartenenti alla categoria dei graniti.** Gli infissi esterni saranno in ferro brunito. I canali, i discendenti e le scossaline saranno in rame. Dovranno essere usati marmi di colore uniforme **tipo marmo di Carrara, botticino bardiglio, pietre di trani, escludendo tassativamente colori decisi quali nero, verde, rosso, ecc.**

**ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA**

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
2. L'atto di concessione comporta la richiesta di concessione edilizia per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.
4. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. **(SI ELIMINA PROPOSIZIONE)**
5. Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 in altezza, il metodo di identificazione di detta altezza massima fa riferimento al vigente regolamento edilizio comunale.
6. La struttura portante e di tamponamento potrà essere in calcestruzzo o in muratura e comunque dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 76 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
7. Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale, **(SI ELIMINA TESTO).** Gli infissi esterni saranno in ferro brunito. I canali, i discendenti e le scossaline saranno in rame. Dovranno essere usati marmi di colore uniforme **(SI ELIMINA TESTO)**



8. Le coperture potranno essere in piano o a falde, purchè queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo, elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni **dovrà rimanere all'interno dell'area oggetto di concessione.**

9. E' fatta salva la possibilità di valutare, **da parte della Commissione Edilizia**, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti. **(SI AGGIUNGE TESTO)**

10. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonchè di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.

11. Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.

12. Nelle aree previste per la realizzazione di sepolture private a tumulazione sotterranea possono essere effettuati tutti gli interventi monumentali ed artistici con le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo. E' possibile pertanto realizzare sarcofaghi esterni ed interni purchè l'intervento non ecceda mt. 1,00 dal piano naturale del terreno. Eventuali deroghe sull'uso dei materiali da impiegarsi, verranno valutati caso per caso in sede di Commissione Edilizia. Le porzioni interrato non dovranno eccedere i confini del lotto concesso.


8. Le coperture potranno essere in piano o a falde, purchè queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo, elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni **(SI SOSTITUISCE CON) potrà sporgere oltre l'area oggetto di concessione fino ad un max di 25 cm.**

9. E' fatta salva la possibilità di valutare, **da parte dell'ufficio**, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti, **nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, art.7, comma 5 del Regolamento Regionale n.3 del 09.02.2009.**

10. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonchè di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.


11. Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.

12. Nelle aree previste per la realizzazione di sepolture private a tumulazione sotterranea possono essere effettuati tutti gli interventi monumentali ed artistici con le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo. E' possibile pertanto realizzare sarcofaghi esterni ed interni purchè l'intervento non ecceda mt. 1,00 dal piano naturale del terreno. Eventuali deroghe sull'uso dei materiali da impiegarsi, verranno valutati caso per caso in sede di Commissione Edilizia. Le porzioni interrato non dovranno eccedere i confini del lotto concesso.



|  |   |
|--|---|
| <p><b>CAPO II</b><br/><b>DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</b></p>  | <p><b>CAPO II (SI MODIFICA OGGETTO)</b><br/><b>TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE</b></p>  |
| <p><b>ART. 60 - DIVISIONE, SUBENTRI</b></p> <p>1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.</p> <p>2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.</p> <p>3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>4. In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.</p> | <p><b>ART. 60 - SI MODIFICA OGGETTO</b><br/><b>DIVISIONE, CONTITOLARITA', RINUNCE</b></p> <p><b>(SI MODIFICA COMMA 1)</b></p> <p>1. E' sempre ammessa la contitolarità della concessione e nel caso di concessione novennale, più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti.</p> <p>2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.</p> <p><b>(SI INSERISCE NUOVO COMMA E SI PROCEDE A NUOVA NUMERAZIONE)</b></p> <p>3. Prima della stipula dell'atto di concessione l'avente diritto può rinunciarvi, purché a favore di un familiare entro il 2° di parentela.</p> <p>4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.</p> <p>5. In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO</b><br/><b>ART. 60 bis</b><br/><b>CONCESSIONE MEDIANTE ATTO</b><br/><b>UNILATERALE</b></p> <p>1. Qualora successivamente al pagamento del corrispettivo del canone di concessione e delle spese di stipula e prima della stipula stessa il concessionario risulti irreperibile, non si presenti nel giorno fissato per la stipula o sia deceduto, e nessuno dei familiari entro il 2° grado di parentela comunichi la disponibilità a subentrare, il Comune potrà formalizzare la concessione mediante atto unilaterale sottoscritto</p> |
|--|---|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>dal responsabile del servizio.</p> <p>2. La predisposizione dell'atto unilaterale è preceduta da reiterata convocazione.</p> <p>3. Il concessionario non avrà diritto ad alcun conguaglio per le spese contrattuali già versate.</p> <p>4. Il presente articolo si applica a tutte le concessioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> |
|--|---|

Reputato opportuno accogliere la su citata proposta di modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Acquisiti i pareri tecnici favorevoli.....;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento....

Con la seguente votazione:


Presenti  
Votanti  
Favorevoli  
Contrari  
Astenuiti

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come in premessa indicate e di seguito riportate:

#### **ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:



- a) sepolture individuali;
- b) sepolture per famiglie e collettività.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall'organo comunale competente.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni. In particolare, i loculi possono essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

7. La concessione, regolata da schemi di contratto-tipo, è stipulata da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- le persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, che sono concessionari;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.


10. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario e urne cinerarie, vanno indicate le salme destinate ad esservi accolte.

### **ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA**

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.

2. L'atto di concessione comporta la richiesta di concessione edilizia per il progetto di costruzione o rifacimento del manufatto che si intenderà effettuare.

3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.




4. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e al presente regolamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Gli ordini dei loculi non possono essere superiori a 5 in altezza, il metodo di identificazione di detta altezza massima fa riferimento al vigente regolamento edilizio comunale.
6. La struttura portante e di tamponamento potrà essere in calcestruzzo o in muratura e comunque dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 76 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
7. Le finiture esterne delle pareti non dovranno essere effettuate ad intonaco comune, tinteggiato, o ad intonaco plastico, o con pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale. Gli infissi esterni saranno in ferro brunito. I canali, i discendenti e le scossaline saranno in rame. Dovranno essere usati marmi di colore uniforme.
8. Le coperture potranno essere in piano o a falde, purchè queste ultime non posseggano una pendenza superiore al 30%. Il manto di copertura potrà essere in coppo o tegola laterizia, in rame, piombo, elementi in pietra naturale. I cornicioni avranno le stesse caratteristiche di cui in precedenza per le altre parti murarie. La proiezione in pianta dell'ingombro dei cornicioni potrà sporgere oltre l'area oggetto di concessione fino ad un max di 25 cm.
9. E' fatta salva la possibilità di valutare, da parte dell'ufficio, tipologie diverse di finiture esterne in relazione ad oggettive esigenze di uniformarsi alle costruzioni circostanti, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, art.7, comma 5 del Regolamento Regionale n.3 del 09.02.2009.
10. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere direttamente alla costruzione di tombe di famiglia da concedere ai privati, nonchè di definire un'unica tipologia architettonica per zone omogenee destinate alla costruzione di tombe di famiglia.
11. Nei limiti della capienza, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno ivi presente un feretro.
12. Nelle aree previste per la realizzazione di sepolture private a tumulazione sotterranea possono essere effettuati tutti gli interventi monumentali ed artistici con le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo. E' possibile pertanto realizzare sarcofaghi esterni ed interni purchè l'intervento non ecceda mt. 1,00 dal piano naturale del terreno. Eventuali deroghe sull'uso dei materiali da impiegarsi, verranno valutati caso per caso in sede di Commissione Edilizia. Le porzioni interrato non dovranno eccedere i confini del lotto concesso.

## **CAPO II TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE**

### **ART. 60 - DIVISIONE, CONTITOLARITA', RINUNCE**

1. E' sempre ammessa la contitolarità della concessione e nel caso di concessione novennale, più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti.





2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Prima della stipula dell'atto di concessione l'avente diritto può rinunciarvi, purché a favore di un familiare entro il 2° di parentela.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario si fa riferimento a quanto disposto al successivo articolo 64.

#### **ART. 60 bis - CONCESSIONE MEDIANTE ATTO UNILATERALE**

1. Qualora successivamente al pagamento del corrispettivo del canone di concessione e delle spese di stipula e prima della stipula stessa il concessionario risulti irreperibile, non si presenti nel giorno fissato per la stipula o sia deceduto, e nessuno dei familiari entro il 2° grado di parentela comunichi la disponibilità a subentrare, il Comune potrà formalizzare la concessione mediante atto unilaterale sottoscritto dal responsabile del servizio.
2. La predisposizione dell'atto unilaterale è preceduta da reiterata convocazione.
3. Il concessionario non avrà diritto ad alcun conguaglio per le spese contrattuali già versate.
4. Il presente articolo si applica a tutte le concessioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  - 2) di pubblicare il testo integrale del Regolamento, comprensivo delle suddette modifiche, nel sito comunale, nell'apposita sezione "Regolamenti";
  - 3) di dare mandato agli uffici comunali competenti per l'applicazione delle modifiche introdotte.

\*\*\*\*


Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:




Presenti  
Votanti  
Favorevoli  
Contrari  
Astenuti

**DELIBERA**

- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- \* \* \* ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. ( P\_0000000000002243 )

**OGGETTO:**


**Varianti puntuali al PRG finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole, e di una zona da "B1-1" a "B2-4". Approvazione in ordine ai rilievi provinciali**

---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con atto C.C. n°58 del 01.08.2012, l'Amministrazione Comunale ha adottato delle varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla ridefinizione della disciplina urbanistica del territorio, di piccole aree, da edificabili ad agricole o a verde privato, senza aumento del carico urbanistico, oltre ad una ulteriore Variante puntuale, relativa all'AREA 5, finalizzata alla modifica dell'azzone residenziale di completamento, da "B1-1 Parti con impianto concluso, a volumetria definita" a "B2-4 Parti con impianto incompleto con verde privato", con aumento del carico urbanistico;
- con successiva delibera C.C. n°5 del 27.03.2013, l'Amministrazione Comunale ha adottato definitivamente le varianti in oggetto;
- con nota del 06.05.2013 prot. 14130, la documentazione costituente dette varianti è stata trasmessa alla Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio, Servizio I - Urbanistica, U.O. Urbanistica, per la richiesta del parere secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con nota n.201700 del 24.12.2013 registrata al Protocollo Comunale in data 30.12.2013 con n. 39672, è stato comunicato che il Comitato Provinciale per il Territorio, in data



09.12.2013 ha espresso il proprio "*Parere con rilievi*" n. 40/2013, assunto quale parte integrante e sostanziale della delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 359 del 23.12.2013;

- i rilievi riportati nella scheda 1 allegata al parere del C.P.T. sono in sintesi:


scheda n.1 - il C.P.T. rileva che la procedura di pubblicazione prevista all'art.26 della L.R. 34/92 non è stata espletata correttamente, anche in funzione del parere fornito dalla Regione Marche sul merito, e invita l'Amministrazione Comunale a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di deposito sulle pagine locali di tre giornali quotidiani di diffusione regionale;

- in merito al suddetto rilievo si rende necessario esporre quanto segue:

scheda n.1 - il rilievo, più volte espresso dal C.P.T. nel merito di precedenti procedure di variante, riguarda sostanzialmente un aspetto relativo alla fase di pubblicazione, ovvero la forma di pubblicità sui tre quotidiani a diffusione regionale; come già illustrato nelle conclusioni dei rispettivi procedimenti, va ricordato che, trattandosi del periodo immediatamente precedente alla novella normativa introdotta dal D.Lgs. n°33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ancorché successivo al Parere emesso in merito dal Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali della Regione Marche, trovava giusta applicazione la procedura adottata dal Comune di Osimo nei termini stabiliti dall'art. 32 della L. n°69/2009 (in particolare al co.5, così come modificato dall'art. 2 co.5 L. n°25/2010) ove la Legge Nazionale non presupponeva deroghe alle rispettive Leggi Regionali, come invece è stato poi specificato nell'art. 39 co.4 del citato D.Lgs. n°33/2013, proprio in virtù del fatto che, ai fini del rispetto delle normative vigenti, tale Parere non poteva superare le disposizioni di carattere nazionale e, pertanto, l'obbligo di pubblicazione è divenuto tale dal momento dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n°33/2013.

Considerato peraltro che:

- eventuali valutazioni interpretative riguardanti le disposizioni stabilite da una legge nazionale dovrebbero essere espresse dall'organo che le ha emanate, ovvero non possono essere espresse da un organo diverso da esso, come invece è successo per il Parere di cui trattasi;
- con le precisazioni sopra illustrate si ritengono conformi i contenuti delle varianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale;




- in tal senso si può anche ritenere soddisfatto l'avvenuto rispetto delle modalità di adeguamento ai rilievi (secondo quanto indicato nel parere reso dalla Posizione di Funzione Consulenza agli Enti Locali della Regione Marche, prot. n. 533 del 15.09.2003), poiché con la presente deliberazione non si apportano modifiche alle varianti in argomento, tali da risultare totalmente estranee all'oggetto del rilievo mosso;
- ai sensi dell'art.26 co.6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale deve provvedere entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione del parere della Giunta Provinciale, all'approvazione della variante in conformità con il parere suddetto.

Tutto ciò premesso e considerato, richiamati i precedenti atti C.C. n°58 del 01.08.2012 e n°5 del 27.03.2013, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione in ordine ai rilievi provinciali delle varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole, e di una zona da "B1- a "B2-, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss. mm. ed ii., e di procedere con successiva deliberazione alla presa d'atto degli Elaborati Gestionali aggiornati secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento.

Osimo, 28/02/14

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Paolo Strappato)



## SCHEMA DI DELIBERAZIONE

### Il Consiglio Comunale

Visto il documento istruttorio redatto dal Sub-Settore Pianificazione e Piani Attuativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto documento istruttorio;

Vista la L.U.N. 1150/42 nel suo testo vigente;

Vista la L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere "con rilievi" n. 40/13 del 09.12.2013 del Comitato Provinciale per il Territorio, assunto quale parte integrante e sostanziale della delibera del Commissario Straordinario della Provincia n. 359 del 23.12.2013;

Visti i rilievi riportati nella scheda allegata al suddetto parere, che in sintesi riguarda la procedura di pubblicazione delle varianti;

Ritenuto che, con le precisazioni riportate nel Documento istruttorio, si è dimostrata la conformità delle varianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Arch. Paolo Strappato;


Considerato che in data \_\_.03.2014 la III Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il proprio parere come da Verbale agli atti;

Uditi gli interventi, repliche e chiarimenti dei Consiglieri Comunali per i quali si rinvia al testo integrale della registrazione della seduta allegata al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

### DELIBERA

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento istruttorio redatto dal Sub-Settore Pianificazione e Piani Attuativi;
2. di approvare le varianti parziali al P.R.G., adottata con atto C.C. n°58 del 01.08.2012, e definitivamente con atto C.C. n°5 del 27.03.2013, ai sensi dell'art. 26 co.5 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01;
3. di demandare a successiva deliberazione la presa d'atto degli Elaborati Gestionali, aggiornati secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento;
4. di dare mandato all'ufficio segreteria di trasmettere alla Giunta provinciale, ai fini conoscitivi, la presente delibera di approvazione e i relativi Elaborati Gestionali, una volta aggiornati, ai



sensi dell'art. 26 co.9 della L.R. 34/1992 così come modificata dalla L.R. 19/01, nonché di trasmettere per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Tributi, e al Responsabile dell'ufficio Edilizia Privata;

5. di pubblicare sul BUR Marche, a cura dell'ufficio segreteria, la presente delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 40 co.2 bis della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
7. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole: Arch. Paolo Strappato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Strappato', is written over the printed name.





- Udata la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Avv. Giancarlo Alessandrini, il quale illustra sinteticamente il contenuto e le finalità per le quali si rende necessario dotarsi della seguente proposta di modifica al vigente P.G.I.P.;
- Visto il P.G.I.P. approvato con atto del C.C. n. 87/2011;
- Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dall'arch. Paolo Strappato, nella sua qualità di Coordinatore Responsabile Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;

A voti unanimi resi a norma di legge;

ovvero.....


### DELIBERA

1. Di riadottare, in via amministrativa, il P.G.I.P. approvato con atto del C.C. n. 87/2011, modificato con atto del C. C. n° 18/2012 e stabilire i termini di validità, di cui all'art. 2 delle N.T.A dello stesso, sino alla data del 31/12/2015;
2. Confermare in linea tecnica, tutti gli elaborati cartografici, normativi e quali-quantitativi, già stabiliti dal P.G.I.P. approvato con atto C.C. n° 87/2011, come modificato con atto C. C. n° 18/2012 che, pure in corpo separato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto, non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
4. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole:



(Arch. Paolo Strappato)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. ( P\_0000000000001950 )

**OGGETTO:**

**ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE IN ORDINE  
AL RUOLO DELLA FAMIGLIA QUALE ISTITUZIONE FONDAMENTALE IN OGNI  
SOCIETA' UMANA, FONDATA SUL MATRIMONIO LIBERAMENTE CONTRATTO  
TRA UN UOMO ED UNA DONNA.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTO**

Nel matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna il fondamento della famiglia quale società naturale contemplata dall'art.29 della Costituzione;


**CONSIDERATO**

Che "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società" e come tale "ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato", secondo quanto sancito dall'art.16, terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici;

Che la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita e l'unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche attraverso gli istituti dell'affidamento e dell'adozione;

Che la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta un dato pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello Stato e di qualsiasi altra comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili;

Che la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere ed armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;



Che la famiglia ha diritto a non essere danneggiata nel suo compito educativo da un'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media;

Che i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose e che ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose;

Che le competenti autorità devono provvedere allo stanziamento di pubblici sussidi al fine di garantire ai genitori un'effettiva libertà nella scelta della scuola per i propri figli, senza essere costretti a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o limitino tale libertà;

Tutto ciò premesso,

Con la seguente votazione:

Presenti  
Votanti  
Favorevoli  
Contrari  
Astenuiti

## **DELIBERA**


### **DI OPPORSI**

A qualunque tentativo di :

- introdurre nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da alterare la stessa struttura della famiglia;
- comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli;
- ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia naturale;
- introduzione di istituti volti a snaturare l'istituto familiare , quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso o la possibilità di affidamento ed adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso;


### **DI TRASMETTERE**

Il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.



--- \* \* \* ---

CITTA' DI OSIMO



OGGETTO: *Comunicazione circa utilizzo Fondo di Riserva (art. 166, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)*

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

- **n. 372 del 30.12.2013** *“Accessibilità ai servizi nell’interesse generale della tutela della salute – 2013/2014 – Prelevamento dal fondo di riserva ordinario”*
- **n. 373 del 30.12.2013** *“Contributo straordinario all’Associazione Culturale “Agoradio” – prelevamento dal fondo di riserva”*
- **n. 374 del 30.12.2013** *“Contributi straordinari ad Enti ed Organismi diversi per l’anno 2013”*

